



**INCONTRO COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE
DI ATENEO E REGOLAMENTI ELETTORALI**

10/01/2012 ore 9.30

Componenti presenti: Prof. Paoletti, prof.ssa Panariti, prof. Giangaspero, prof. Zilli, dott.ssa Sperti, dott. Turturiello, sig. Fadel

Per l'Amministrazione: dott.ssa Bisiani, dott.ssa Cozzi

Assenti giustificati: sig. Saviano

Assente: Prof. Pittaro

L'approvazione del verbale della seduta del 20.12.2011 è rinviata alla prossima seduta.

La dott.ssa Cozzi sottopone alla Commissione una bozza recante una proposta di articolato di regolamento generale di ateneo relativa alle elezioni del Rettore. La proposta trae origine dai vigenti regolamenti Regolamento per l'elezione del Rettore e Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo che partecipano alle elezioni del Rettore, nonché dall'attuale Regolamento generale di Ateneo. Come per i regolamenti già esaminati, la bozza contiene una ipotesi di disposizioni generali, integrate alla luce delle innovazioni introdotte dallo Statuto, rinviando a un regolamento elettorale le disposizioni di dettaglio (all. A). In uno con la bozza, sono consegnati ai componenti della Commissione i testi dei vigenti regolamenti citati.

La Commissione procede all'esame e discussione della bozza, apportando le seguenti modifiche:

- all'articolo I, comma 1, si decide di identificare con chiarezza il mese in cui ordinariamente si tengono le elezioni per il Rettore (maggio), in luogo di porre una indicazione per mensilità (nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore);

- all'articolo I, comma 5, la Commissione ritiene corretto che la mozione di sfiducia determini una causa di cessazione anticipata del mandato del Rettore;

- all'articolo I, comma 5, la Commissione condivide la proposta di indicare un termine iniziale entro cui avviare il procedimento elettorale in seguito ad anticipata cessazione, così come già previsto nello Statuto (art. 8, comma 6: «In caso di anticipata cessazione, gli adempimenti elettorali devono essere avviati entro sessanta giorni»); il regolamento generale specifica in tal modo che l'avvio consiste nell'emanazione del decreto di indizione delle elezioni. La Commissione ritiene, invece, di non fissare un termine finale del procedimento per non gravare gli uffici, anche alla luce del fatto che nei commi precedenti le fasi del procedimento (termine presentazione candidature; tempo di convocazione dell'assemblea del corpo elettorale) sono già specificati;

- all'articolo I, comma 7, in via di prima analisi il prof. Giangaspero suggerisce di modificare la formulazione «Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo del personale tecnico – amministrativo, il voto ponderato nella misura del venti per cento è computato» con la formulazione «Ai fini della determinazione del voto ponderato del personale tecnico – amministrativo, la misura del venti per cento è computata in rapporto a ...», in quanto a rigore tutto il personale tecnico – amministrativo gode dell'elettorato attivo e lo Statuto impone una ponderazioni ai soli fini del peso del voto. La Commissione accoglie tale proposta.

- in relazione al medesimo comma, il prof. Paoletti chiede se sia opportuno specificare che i professori e ricercatori aventi diritto al voto sono coloro che sono in servizio alla data delle elezioni. La dott.ssa Bisiani conferma tale precisazione. La Commissione prende atto che il comma 7 dell'articolo I, laddove considera i docenti alla data del 1 novembre, espressamente finalizza tale rilievo al solo computo del voto ponderato del personale TA. Hanno, invece, diritto di elettorato attivo tutti i professori e ricercatori in servizio alla data delle elezioni.



- in relazione al medesimo comma, la Commissione si interroga sulla opportunità di riferire la “fotografia” della consistenza del corpo docente, cui è parametrato il voto ponderato del personale TA, alla data del 1 novembre dell’a.a. nel corso del quale si svolgono le elezioni del Rettore. In prima battuta, la Commissione ritiene di conservare tale data, in quanto consolidata nella prassi degli uffici.

- all’articolo II, comma 2, in tema di espressione del voto, la Commissione condivide la formulazione della disposizione, che consente il ricorso al voto elettronico; la Commissione suggerisce, tuttavia, che tale facoltà sia estesa a tutte le elezioni, inserendo una disposizione di portata generale. Si ritiene, pertanto, inutile tale previsione specifica per le elezioni del Rettore.

In relazione all’articolo III – Risultato delle elezioni, si apre una ampia discussione sulle modalità di calcolo della maggioranza assoluta ai fini dell’elezione del Rettore in prima votazione e sulle modalità di calcolo dei voti in concreto espressi dal personale TA.

La dott.ssa Bisiani illustra, a tal fine, un regolamento dell’Università di Roma Tre, ove è formalizzata la formula matematica da cui trarre il coefficiente utile per il calcolo del peso di ciascun voto individuale del personale TA.

Dopo approfondito dibattito, la Commissione conclude quanto segue:

- la misura del venti per cento del voto ponderato del personale TA, prevista all’art. 9, comma 1, Statuto, va applicata al totale del personale docente.

- poiché lo Statuto ha stabilito che tutto il personale amministrativo gode dell’elettorato attivo, sostituendo l’espressione di voto individuale al meccanismo per grandi elettori, non è più necessaria una “fotografia” della consistenza del personale docente al 1 novembre dell’a.a. in corso, ben potendosi calcolare il rapporto tra tali quantità (totali TA e totali docenti) rispetto al numero dei professori e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni. In tal modo, tale rapporto tra totale docenti e totale TA tiene conto della consistenza effettiva di docenti e TA alla data del voto, evitando un potenziale scollamento tra i docenti “fotografati” al 1 novembre e i docenti aventi diritto al voto alla data delle elezioni (variabile in funzione di pensionamenti, cessazioni dal servizio per altra causa, etc ...). La Commissione ritiene, pertanto, di eliminare dalla bozza il proposto articolo I, comma 7.

- la misura del venti per cento attiene sempre al rapporto tra aventi diritto al voto delle due categorie e mai ai voti concretamente espressi.

- la misura del venti per cento identifica il massimo dei voti potenzialmente esprimibili dal personale tecnico – amministrativo in rapporto al massimo dei voti potenzialmente esprimibili dei professori e ricercatori; tale quantità, determinata sulla base del numero di professori e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni, deve essere utilizzata per determinare come calcolare la maggioranza assoluta dei voti necessaria per l’elezione del Rettore in prima votazione. A tal fine, la Commissione ritiene di dover estrapolare la definizione di maggioranza assoluta dal testo proposto (nella bozza articolo III, comma 1), dedicando ad essa un apposito articolo, formulato come segue:

«Ai fini del computo dei voti, la maggioranza assoluta è calcolata sulla somma del numero dei professori e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni, del personale tecnico – amministrativo considerato nella misura del venti per cento dei professori e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni, nonché del numero di componenti del Consiglio degli Studenti aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo I, comma 6».

Quanto al metodo per calcolare il peso del singolo voto di ciascun appartenente al personale tecnico – amministrativo, il sig. Fadel, il prof. Paoletti e la dott.ssa Bisiani chiariscono che il rapporto del venti per cento tra categorie (docenti e TA) non si traduce tecnicamente nel peso di 1/5 di ogni singolo voto TA in rapporto a 1 voto personale docente. E’, pertanto, tecnicamente errato ipotizzare che il calcolo del peso dei voti TA effettivamente espressi possa essere effettuato dividendo i voti espressi per cinque. Invece, la misura del venti per cento tra totale docenti e totale



TA si traduce in un coefficiente di “peso” del singolo voto TA, variabile e corrispondente a un valore che può essere superiore, uguale o inferiore a 0,20. Vengono effettuate, a tal fine, delle simulazioni che evidenziano che, se per ipotesi il numero di docenti aventi diritto al voto alla data delle elezioni è di 740 e il numero di TA è 700, il coefficiente di peso di ogni voto TA è 0,21; tale coefficiente è 0,20 se il numero di docenti e TA coincidono; tanto più aumenta il numero dei docenti rispetto al numero dei TA, tanto più il coefficiente sale (aumentando il peso di ogni voto TA rispetto al minor numero di unità TA aventi diritto al voto in rapporto ai docenti); tanto più diminuisce il numero dei docenti rispetto al numero dei TA, tanto più il coefficiente scende (diminuendo il peso di ogni singolo voto TA rispetto al più consistente numero di TA aventi diritto al voto in rapporto ai docenti).

La Commissione conclude, pertanto, per l’inserimento nel regolamento generale di Ateneo della esaminata formula per il calcolo del coefficiente. La Commissione ritiene di precisare (come nel regolamento di Roma Tre) che nel computo dei voti eventuali numeri decimali vanno aumentati all’unità superiore, come segue:

«Determinazione del peso per il computo dei voti espressi dal personale TA

Ai fini della ponderazione del voto del personale tecnico – amministrativo ai sensi dell’articolo 9, comma 1, Statuto, ogni voto espresso dal personale tecnico amministrativo è moltiplicato per un coefficiente peso (cp) così determinato:

$$cp = \frac{0,2 \times (\text{n. docenti aventi diritto al voto alla data delle elezioni})}{\text{n. personale TA avente diritto al voto alla data delle elezioni}}$$

Se dal computo dei voti validi pesati deriva un numero non intero di voti da attribuire ad un candidato, il numero è arrotondato all’intero superiore»

* * * * *

Proseguendo nell’esame della bozza, la Commissione condivide la previsione di un termine di sette giorni lavorativi tra la prima votazione per l’elezione del Rettore e il ballottaggio; la Commissione predilige l’inserimento di un termine fisso, in luogo di un termine variabile; ritiene, pertanto, di eliminare “almeno” dalla formulazione “sette giorni lavorativi”.

La Commissione esprime, infine, alcuni indirizzi per gli adempimenti elettorali di dettaglio, da disciplinarsi in uno specifico regolamento:

- si ritiene di mantenere la previsione di tre seggi (Polo Centrale, Cattinara e città vecchia) accessibili sia ai docenti che al personale tecnico – amministrativo aventi *in loco* la sede di servizio; i componenti del Consiglio degli Studenti votano presso il seggio centrale, in ragione della sede dell’organo.

- si ritiene di optare per una composizione delle Commissioni elettorali di seggio a tre membri (in parallelo a quanto previsto nell’attuale regolamento per l’elezione dei grandi elettori del personale TA), riducendo così l’attuale composizione a cinque membri della commissione elettorale prevista nell’attuale regolamento per le elezioni del Rettore. Un tanto in un’ottica di semplificazione e risparmio di spesa. Ogni commissione di seggio sarà, perciò, composta da 1 professore o ricercatore (intendendosi professore di I fascia, di II fascia, ricercatore a tempo indeterminato o determinato), 1 TA e 1 studente.

- si ritiene di mantenere la composizione integrata a cinque membri della Commissione centrale, per consentire l’allestimento di un seggio volante nelle sedi distaccate di Pordenone, Portogruaro e Gorizia.

La seduta termina alle ore 11.20.



Bozza sottoposta alla discussione della Commissione

nella seduta del 10.1.2012

TITOLO ...

ORGANI DI ATENEO

Capo ... - Rettore

Art. I - Indizione delle elezioni

Elezioni del Rettore nello Statuto, art. 9

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari da un corpo elettorale composto dai professori di ruolo e dai ricercatori; dai componenti del Consiglio degli Studenti; dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, con voto ponderato nella misura del venti per cento degli aventi diritto al voto dei professori di ruolo e ricercatori.
2. Le candidature sono rese note, a pena d'inammissibilità, entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle votazioni.
3. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione; in caso di mancata elezione si procede, dopo un intervallo stabilito nel regolamento generale di Ateneo, al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio, è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a pari anzianità di servizio, il candidato con minore anzianità anagrafica.
4. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
5. Decorsi due anni dall'insediamento, su motivata proposta del Senato Accademico formulata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera z), il Rettore può essere sfiduciato dal corpo elettorale con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, espresso secondo le medesime modalità previste per la sua elezione. In caso di sfiducia, si procede a nuova elezione.

1. Le elezioni del Rettore si tengono in via ordinaria nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato del Rettore in carica / nel corso del sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica.
2. Le elezioni sono indette con decreto del Decano dell'Università. Il decreto fissa la data e la sede delle elezioni, l'orario di apertura e chiusura dei seggi e il termine per la presentazione delle candidature; il decreto provvede alla convocazione del corpo elettorale, individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Statuto. Del decreto è data pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo.
3. Le candidature devono essere presentate, a pena d'inammissibilità, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, Statuto.
4. Il corpo elettorale è convocato in una data compresa tra il trentesimo e il quindicesimo giorno
www.units.it



antecedente la data delle elezioni, ai fini degli adempimenti per la costituzione dei seggi. Gli adempimenti sono disciplinati con regolamento.

5. In caso di anticipata cessazione del Rettore, compresa la cessazione per voto di sfiducia secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, Statuto, il Decano indice le elezioni con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore in carica. Il decreto contiene le previsioni di cui ai commi precedenti.
6. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo costituito dai componenti del Consiglio degli Studenti, si fa riferimento al mandato in corso in seno all'organo basato su atto formale di nomina, alla data dell'indizione delle elezioni del Rettore. Nei casi di *prorogatio* per scadenza del mandato alla data dell'indizione delle elezioni del Rettore, hanno titolo a concorrere all'elezione del Rettore i componenti del Consiglio degli Studenti in *prorogatio*.
7. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo del personale tecnico – amministrativo, il voto ponderato nella misura del venti per cento è computato in rapporto agli aventi diritto al voto dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato risultanti alla data del 1° novembre dell'anno accademico nel corso del quale si svolgono le elezioni per il Rettore, comprendendo i professori e ricercatori nuovi assunti e le unità trasferite da altra sede, nonché le unità risultanti in congedo ed aspettativa a tale data, con l'unica esclusione dei trasferiti ad altra sede o collocati in quiescenza a tutto il 31 ottobre dell'anno accademico precedente.

Art. II – Espressione del voto

1. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo candidato.
2. Il decreto di indizione delle elezioni può prevedere l'espressione del voto con modalità telematica. L'espressione di voto mediante procedura telematica è disciplinata da apposito regolamento, nel rispetto dei principi di libertà e segretezza del voto.

Art. III – Risultato delle elezioni

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, Statuto, il Rettore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La maggioranza assoluta è calcolata rapportando il totale degli aventi diritto al voto del personale tecnico – amministrativo alla misura del venti per cento dei professori di ruolo e ricercatori, ai sensi dell'articolo ..., comma 7.
2. In caso di mancata elezione alla prima votazione, si procede, a distanza di almeno sette giorni lavorativi, al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio, è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. La maggioranza dei voti è calcolata ai sensi del comma precedente.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

3. In caso di parità di voti nel ballottaggio, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio; a pari anzianità di servizio, è eletto il candidato con minore anzianità anagrafica.
4. Il Decano con proprio decreto proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prescritta ai commi precedenti.
5. Il Rettore eletto è nominato con decreto del Ministro.
6. Il Rettore entra in carica il 1 novembre //all'inizio dell'anno accademico. In caso di anticipata cessazione, il mandato del Rettore eletto decorre dalla data del decreto ministeriale di nomina.